

a formare una Giunta di arbitri permanente. Ora questo non è esatto. La Giunta di arbitri che si forma, viene modificata man mano che avvenga un'affrancazione o svincolo di beni per ogni comune. (*Segni di diniego dell'onorevole Franceschini*).

È inutile che l'onorevole Franceschini mi faccia segno di no. Legga l'articolo e lo legga attentamente. Fra i rappresentanti che debbono far parte della Giunta degli arbitri c'è un consigliere comunale; or ciò vuol dire che, per ogni comune che si varia, almeno il consigliere comunale deve variare. E ciò non toglie che anche rispetto al consigliere provinciale che fa parte della Giunta degli arbitri si possa adottare il criterio delle variabilità. Anzi questo avverrà naturalmente, se si faranno affrancazioni in diversi circondari.

E il Consiglio provinciale che, per un circondario, ha nominato un determinato consigliere, ne nominerà un altro per un altro circondario. Quindi credo che il timore dell'onorevole Franceschini non sia fondato, e che l'inconveniente che egli annunciava alla Camera, non possa verificarsi.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha ritirato il suo emendamento che importava la soppressione del paragrafo e) dell'articolo 8.

L'onorevole Costa Andrea insiste nella sua proposta?

**Costa Andrea.** Dal momento che secondo il detto giustissimo dell'onorevole ministro stesso, i consiglieri provinciali e comunali sono i veri rappresentanti degli interessi dei proprietari, di fronte all'emendamento dell'onorevole Franceschini che propone due consiglieri provinciali, mi pare giusto che almeno tre rappresentanti degli aventi diritto entrino per ogni provincia a far parte della Giunta degli arbitri: questo è il mio concetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** La Commissione per bocca del suo relatore, ed il Governo, perfettamente d'accordo fra loro, non hanno accettato l'emendamento dell'onorevole Franceschini. Io prego quindi l'onorevole Costa a ritirare anche il suo e lasciare la Giunta come è composta, che mi pare benissimo composta: due consiglieri, provinciale e comunale, due rappresentanti delle associazioni utenti, tre imparziali e disinteressati, cioè un funzionario amministrativo, uno giudiziario ed un perito. Mi pare che qualunque proposta turberebbe l'armonia della composizione di questo Consiglio istituito nell'interesse di tutti. Io quindi nuovamente prego anche

l'onorevole Costa di ritirare il suo emendamento come spero verrà ritirato quello dell'onorevole Franceschini, a cui dirò un'ultima parola per tranquillarlo. Come ho detto, la Giunta non è provinciale, ma circondariale, ed in ogni collegio vi dev'essere il rappresentante del Consiglio provinciale; quindi nelle provincie più vaste, alle quali egli alluse, il Consiglio provinciale dovrà eleggere tanti consiglieri quante sono le Giunte circondariali, uno per ciascuna; salvo che il Consiglio stesso elegga la stessa persona anche in più Giunte. Certo è che la rappresentanza del Consiglio provinciale vi dovrà essere sempre in ciascuna Giunta.

**Costa Andrea.** In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura io non insisto.

**Presidente.** L'onorevole Franceschini mantiene o ritira il suo emendamento?

**Franceschini.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro la mia proposta.

**Presidente.** Ritirati così tutti gli emendamenti rileggo l'articolo 8:

« È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'articolo 1, una Giunta di arbitri composta:

- a) del presidente o vicepresidente, o di un giudice da lui delegato del tribunale del territorio nel quale i beni sono situati;
- b) di un consigliere di prefettura o sottoprefettura del circondario;
- c) di un consigliere scelto dal Consiglio provinciale;
- d) di un consigliere comunale del luogo ove sono posti i beni da dividersi o da affrancarsi, scelto dal Consiglio comunale;
- e) di due rappresentanti scelti dalle associazioni utenti, e negli altri casi dalla generalità degli utenti, nei modi da determinarsi con regolamento;
- f) di un ingegnere o perito agronomo eletto dai primi sei. »

Pongo a partito questo articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Articolo 9. La Giunta di arbitri è incaricata:

- 1° Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1;
- 2° Della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;
- 3° Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.